

REGOLAMENTO PER L'ORGANO DI CONCILIAZIONE E GARANZIA

PREAMBOLO

Oggetto dell'accordo

Le Organizzazioni firmatarie dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, unitamente all'A.NA.DI.S. in qualità di aderente allo stesso Accordo, ed alle rispettive Aziende associate, con il presente regolamento attuano quanto stabilito all'art. 17 dell'Accordo Nazionale del 19 maggio 2005 sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici.

A tale scopo le Parti convengono l'opportunità di proporre il ricorso dei propri associati a tale procedimento che, pur non derogando alla competenza ed alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha come obiettivo la conciliazione o la decisione sulle controversie tra gli associati e la garanzia di corretta applicazione dell'Accordo. L'Organo deciderà sulla base dei principi e del contenuto dell'Accordo e delle sue eventuali integrazioni e modificazioni eventualmente sopravvenute ad opera della Commissione di cui all'art. 15, nonché delle norme vigenti.

Le Parti condividono altresì il principio di automatica devoluzione delle somme provenienti dall'applicazione del presente regolamento a favore della Promopress 2000 S.r.l., società delegata dalle Parti stesse all'esecuzione del presente regolamento.

Titolo I: l'Organo

Articolo 1

Sede dell'Organo

L'Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni ha sede in Milano presso la Federazione Italiana Editori Giornali. Può peraltro validamente operare anche in Roma presso la Federazione Italiana Editori Giornali. L'Organo è assistito da una segreteria, il cui funzionamento è assicurato dalla FIEG.

Articolo 2

Competenza e composizione dell'Organo

Le controversie derivanti da violazioni dell'Accordo Nazionale o delle risoluzioni della Commissione Nazionale saranno deferite all'Organo di Conciliazione e Garanzia costituito da un Collegio di tre componenti permanenti, di cui uno con funzioni di coordinatore scelto dai membri stessi, nominati con mandato congiunto delle Parti firmatarie del presente regolamento.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti le Parti devono provvedere alla loro sostituzione.

L'Organo rimane in carica per tutta la vigenza dell'Accordo Nazionale.

Nel corso dell'incarico i membri dell'Organo non possono intrattenere rapporti di lavoro di alcun genere con le Parti firmatarie del presente regolamento o loro associati.

I membri non sono revocabili, se non congiuntamente e con adeguata motivazione.

Titolo II: instaurazione del procedimento

Articolo 3

Promozione dell'intervento dell'Organo

L'intervento dell'Organo può essere richiesto da una o più Amministrazioni editoriali o Imprese di distribuzione locale o rivenditori anche unitamente alle rispettive associazioni.

L'istanza deve contenere i seguenti elementi:

1. indicazione dell'Organo al quale viene indirizzata la richiesta;
2. nome cognome o ragione sociale e residenza o sede dell'istante con elezione di domicilio;
3. nome cognome o ragione sociale e residenza o sede della parte accusata di violazione;
4. sintetica esposizione in fatto;
5. data e luogo della violazione;
6. data;
7. sottoscrizione del titolare o del rappresentante dell'azienda;
8. eventuale indicazione dell'associazione di riferimento;
9. copia della ricevuta di versamento di € 50 a favore di Promopress 2000 S.r.l. (diritto di segreteria) per ogni parte accusata di violazioni, sino ad un massimo di € 400.

La mancanza anche di un solo elemento rende invalida la richiesta.

La richiesta di intervento deve essere contestualmente inviata a cura dell'istante anche al soggetto contestato senza necessità di ulteriori atti.

La richiesta, opportunamente documentata, deve essere depositata presso la segreteria dell'Organo o fatta pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla violazione.

La segreteria trasmette senza ritardo alle Parti contraenti l'Accordo Nazionale copia del ricorso pervenuto.

Ciascun membro della Commissione Nazionale può chiedere la convocazione della stessa al fine di fornire all'Organo la corretta interpretazione dell'Accordo Nazionale con riferimento all'oggetto della controversia.

La Segreteria provvede alla fissazione della data del luogo e dell'ora dell'udienza. Copia del provvedimento di fissazione dell'udienza è comunicato a cura della Segreteria tempestivamente alle Parti presso la le loro residenze o sedi o i domicili eletti come indicate dall'istante nel proprio atto introduttivo, con espresso avvertimento ed invito al resistente a presentare propria memoria scritta ed eventuale documentazione nel termine di dieci giorni dall'udienza. Tra la data di comunicazione del provvedimento e la data dell'udienza deve trascorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

Articolo 4

Risposta della parte resistente

La parte resistente può presentare all'Organo di conciliazione e garanzia la propria risposta scritta che deve contenere i seguenti elementi:

1. indicazione dell'Organo al quale viene indirizzata la risposta;
2. nome cognome o ragione sociale e residenza o sede del resistente con eventuale elezione di domicilio;
3. nome cognome o ragione sociale dell'istante;
4. data;
5. sottoscrizione del titolare o del rappresentante dell'azienda;
6. eventuale indicazione dell'associazione di riferimento;

La risposta della parte resistente deve essere depositata presso la segreteria dell'Organo o fatta pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di irricevibilità, entro dieci giorni dalla data fissata per l'audizione delle Parti.

La Segreteria dell'Organo provvede a trasmettere alla parte ricorrente l'atto di risposta della parte resistente.

Articolo 5

Attività e retribuzione dei componenti dell'Organo

La retribuzione dei tre componenti permanenti dell'Organo è corrisposta da Promopress 2000 S.r.l. nella misura complessiva di € 1.500 per ogni singola seduta. Per l'attività prestata al di fuori della seduta non è prevista retribuzione o rimborso spese.

L'Organo, qualora adito, si riunisce una volta al mese, ad esclusione dei mesi di agosto e dicembre, per esaminare le istanze, tranne quelle pervenute negli ultimi venti giorni.

Titolo III: procedura

Articolo 6

Istruttoria

La segreteria, appena ricevuta la richiesta di intervento, rimette immediatamente gli atti all'Organo.

L'Organo può disporre l'espletamento di ogni mezzo istruttorio e a tale scopo dà disposizioni alla segreteria per l'acquisizione di ogni atto od elemento ritenuto utile. L'Organo può avvalersi di consulenti tecnici.

In nessun caso sono ammessi il giuramento decisorio, suppletorio o estimatorio.

In caso di mancata fornitura degli atti od elementi da parte dei soggetti ai quali è stata rivolta la richiesta nei quindici giorni successivi, l'Organo dispone la trattazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 ovvero pronuncia la decisione, per la quale si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 9.

Articolo 7

Rappresentanza

Le Parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore, eventualmente assistite da un libero professionista.

Articolo 8

Trattazione

All'udienza le Parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratori muniti di delega anche a conciliare.

Ove la parte resistente non compaia, l'Organo verifica la regolarità della comunicazione, disponendo, in caso di irregolarità, la rinnovazione della comunicazione.

L'assenza della parte ricorrente sarà ritenuta dall'Organo manifestazione di rinuncia al ricorso.

Viene ascoltato prima l'istante e quindi la parte resistente che, in ogni caso, potrà esporre oralmente le sue conclusioni per ultima. In nessun caso è ammessa più di una replica.

L'Organo tenta la conciliazione delle Parti. Se la conciliazione riesce la segreteria dell'Organo redige verbale di conciliazione.

Se la conciliazione non riesce l'Organo invita le Parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande e a discutere la controversia assegnando, ove richiesto anche da una sola di esse, un termine per la presentazione di memorie e prove non superiore a 10 giorni ed un ulteriore termine non superiore a 5 giorni, per repliche.

Titolo IV: la decisione

Articolo 9

Deliberazione e requisiti della decisione

Il Collegio, non appena ritenga di essere in possesso di ogni elemento utile per la decisione, adotta la pronuncia sulla richiesta.

La decisione è deliberata a maggioranza di voti dai componenti anche in luogo diverso dalla sede dell'Organo e viene redatta per iscritto.

La decisione può essere sottoscritta dai componenti dell'Organo di conciliazione e garanzia in tempi e luoghi diversi.

Le sottoscrizioni dei componenti dell'Organo possono risultare da esemplari diversi della decisione, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.

L'Organo deve motivatamente pronunciarsi su tutte le domande che costituiscono il merito della controversia.

La segreteria mantiene la raccolta delle decisioni, sia sul merito, sulla procedura, sulle rinunzie, interlocutorie ed ogni altra decisione, in ordine cronologico nonché un registro cronologico firmato ed un repertorio alfabetico delle decisioni medesime.

Articolo 10

Termine di deposito della decisione

La decisione viene depositata dall'Organo presso la Segreteria entro 15 giorni dall'udienza di trattazione o dalla scadenza assegnata per il deposito delle repliche.

Il termine è prorogato dall'Organo quando ricorrano giusti motivi.

La Segreteria trasmette copia della decisione a ciascuna parte ed alla Commissione di cui all'articolo 15 senza ritardo assicurando comunque la messa a disposizione di un originale alla parte interessata.

Articolo 11

Sanzioni

Con la pronuncia, che riconosce la responsabilità delle violazioni accertate rispetto agli obblighi gravanti sulle Parti ai sensi dell'Accordo vigente al momento della violazione, viene irrogata la sanzione pecuniaria che non deve essere inferiore o superiore alle seguenti misure minime e massime:

1) nei confronti delle Amministrazioni editoriali da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.000; 2) nei confronti dei Distributori Locali, da un minimo di € 400 ad un massimo di € 2.000; 3) nei confronti delle Rivendite da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500.

La sanzione viene commisurata alla gravità e alla consistenza temporale ed economica della violazione, nonché all'esistenza di cause limitative della responsabilità.

Le sanzioni possono essere aumentate sino al doppio della misura massima in caso di recidiva specifica.

Con la pronuncia che accerta l'assenza di responsabilità del resistente è ammessa l'eventuale proponibilità del ricorso nei confronti dei terzi; in tal caso il termine di cui all'art. 3 comma 4 decorre dalla pronuncia.

Articolo 12

Esecuzione della decisione

La decisione é esecutiva.

La parte sanzionata è tenuta al pagamento della somma entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.

Immediatamente dopo il deposito ed in difetto di adempimento della parte tenuta al pagamento della sanzione nei termini di cui al precedente comma 1 la decisione viene inviata a Promopress 2000 S.r.l. destinataria del pagamento della sanzione a norma dell'articolo 17 dell'Accordo Nazionale.

La decisione può tuttavia essere annullata dalla Commissione Nazionale qualora contrasti con lo spirito o la lettera dell'Accordo Nazionale.

La stessa Commissione può chiedere all'Organo di riformulare la decisione uniformandosi alla corretta interpretazione dell'Accordo.

In entrambi i casi Promopress 2000 S.r.l. provvederà alla restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di sanzione.

La società provvede anche alla liquidazione di ogni onere relativo al funzionamento dell'Organo.